



Tribunale ordinario di Milano
Tribunale per i minorenni di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

**DOCUMENTO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI BUONE PRATICHE
NELL'AMBITO DEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA**

premesso che:

A) il Consiglio Superiore della Magistratura con la risoluzione numero 214/VV/2017 del 9 maggio 2018 relativa a *"linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica"* ha, fra le altre indicazioni fornite, sollecitato i dirigenti degli uffici giudiziari a *"rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario"*, soprattutto quando sia pendente un procedimento volto a valutare la responsabilità genitoriale o un giudizio di separazione o divorzio in cui sia necessario adottare misure a tutela di un minore, e ciò al fine principale di mettere a conoscenza il giudice civile dell'esistenza di un procedimento penale riguardante la violenza domestica in tutte le sue forme di manifestazione o di segnalare al giudice penale nel caso emerga nel giudizio minorile o civile un'ipotesi di reato;

B) rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 31 della *Convenzione di Istanbul* nei provvedimenti afferenti ai minori *"devono essere oggetto di necessaria valutazione le eventuali pregresse azioni violente ad opera del soggetto maltrattante sia nei casi di violenza diretta o assistita dai minori sia nel caso di violenza esclusiva sull'altro genitore"* e che pertanto il giudice civile deve essere in grado, anche nell'ambito dei suoi poteri di direzione funzionale dei servizi sociali del territorio e di controllo sull'operato del consulente tecnico eventualmente nominato, di conoscere e quindi di valutare le condotte violente poste in essere nell'ambito delle relazioni familiari al fine di esprimere un compiuto giudizio in merito alla responsabilità genitoriale degli adulti;

C) preso atto che anche il G.R.E.V.I.O., organismo indipendente del Consiglio d'Europa incaricato di verificare lo stato di attuazione della Convenzione di Istanbul in tutti i Paesi aderenti, nel rapporto del 13 gennaio 2020 riguardante l'Italia ha evidenziato come siano raramente utilizzate le disposizioni previste dalla legge che consentirebbero, nei casi di violenza familiare, di fare prevalere il principio dell'interesse superiore del bambino rispetto a quello della genitorialità condivisa;

D) rilevato ancora che la legge 19 luglio 2019 n. 69 (*Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*) è intervenuta proprio nell'ottica della necessità di un coordinamento fra gli uffici giudiziari per favorire la circolarità delle informazioni in tutte le situazioni di violenza intrafamiliare commessa in presenza di minori – che ritornano ad essere persone offese autonome del delitto previsto dall'art. 572 c.p.- introducendo l'art. 64 bis (*"Trasmissione obbligatoria di*

provvedimenti al giudice civile”) nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale laddove si prevede la trasmissione di una serie di atti del procedimento penale relativo a fattispecie di reato sintomatiche di violenza agita sui minori o in presenza di minori proprio “*ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o della cause relative ai figli minori di età o all’esercizio della responsabilità genitoriale*”, e che comunque una necessità minima di coordinamento preesisteva in relazione a quanto stabilito dall’art. 609 decies c.p., norma inserita dalla Legge 66/1996 e modificata dalla Legge 172/2012;

E) lette e condivise le direttrici interpretative e di coordinamento redatte dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito dell’incontro di studio multidisciplinare “*Violenza domestica e violenza di genere. Uffici giudiziari a confronto*” tenutosi lo scorso 13-15 maggio 2019, alle quali i magistrati degli uffici giudiziari di Milano tendenzialmente si richiameranno;

F) osservato che, fermo l’onere di allegazione che compete al difensore della parte interessata, appare doveroso e necessario, al fine di perseguire una risposta giudiziaria maggiormente consapevole ed efficace nell’ambito delle situazioni inquadrabili in tutte le manifestazioni della violenza domestica e di predisporre le risposte più adeguate ai bisogni di una crescita serena dei minori, favorire una rapida e completa circolazione degli atti riguardanti le situazioni di pregiudizio in cui versano i minori a causa di violenza familiare emergente dai procedimenti pendenti davanti al giudice minorile ovvero davanti al giudice ordinario;

ciò premesso,

si conviene quanto segue

1) Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo minorile ex artt. 336 c.c. e 8 l. n. 184/83, e nel processo civile ex art. 70 c.p.c. dovrà essere attivamente valorizzato soprattutto in presenza di situazioni di violenza domestica (con specifico riferimento alle fattispecie ex artt. 572, 612 bis, 609 bis ss c.p.p.) che coinvolgano minori.

2) Al fine di valorizzare la promozione di procedimenti a tutela del minore ex art. 336 c.c. ed il patrimonio di conoscenza probatoria del giudice civile per quanto esposto in premessa (e solo in caso di situazioni di violenza domestica commessa in danno o alla presenza di minori o che comunque riguardino genitori con figli minori) il Pubblico Ministero ordinario addetto agli affari civili previa sollecitazione della parte processuale privata o dello stesso giudice procedente trasmetterà, nel rispetto del segreto di indagine, attraverso deposito di istanza davanti al giudice civile ordinario ovvero attraverso trasmissione degli atti al Pubblico Ministero minorile o al giudice minorile davanti al quale pende il procedimento, tutti gli atti del procedimento penale ritenuti rilevanti per favorire una maggiore comprensione della vicenda da parte del giudice.

3) Per dare concreta attuazione all’obbligo di trasmissione autonomo degli atti indicati dall’art. 64 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale da parte del pubblico ministero (per il solo caso dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del giudice penale procedente, i pubblici ministeri, i giudici penali delle Sezioni del Tribunale con competenza tabellare “*soggetti deboli e vittime vulnerabili*”, i giudici delle indagini preliminari ed i giudici addetti alla Sezione delle misure di prevenzione del Tribunale, trasmetteranno gli atti indicati e le decisioni assunte al giudice civile ordinario (laddove già pendente procedimento relativo a separazione/divorzio/affidamento figli nati fuori dal matrimonio) o al giudice minorile (laddove pendente procedimento a protezione del minore) se facilmente individuabile, ovvero al Pubblico Ministero ordinario addetto agli affari civili ovvero al Pubblico Ministero minorile che ne curerà successivamente la trasmissione.

4) Il giudice minorile o ordinario, qualora dagli atti di causa emergano notizie di un reato procedibile d'ufficio per il quale non risulti pendente un procedimento penale e sussistano particolari situazioni di gravità sul piano di una tutela immediata delle vittime, effettuerà la segnalazione d'ufficio al Pubblico Ministero competente che assumerà le determinazioni ritenute opportune, fermo restando l'obbligo per il Pubblico Ministero ordinario e minorile di procedere autonomamente nei procedimenti di rispettiva competenza.

5) In caso di nomina di un curatore speciale del minore da parte del giudice ordinario e/o minorile sarà cura del giudice che ha proceduto alla nomina trasmettere gli atti relativi alla decisione assunta alle parti processuali degli altri procedimenti pendenti che riguardano il soggetto minorenne.


6) Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano ed il Presidente della Sezione famiglia del Tribunale di Milano, d'intesa con i Procuratori della Repubblica e con i giudici dei rispettivi uffici, organizzeranno momenti di confronto di natura formativa con i CTU iscritti all'albo e con i responsabili dei servizi territoriali al fine di sensibilizzare i professionisti sulla necessità di valutare le dinamiche di violenza domestica nell'ambito delle indagini sulle relazioni familiari loro demandate secondo le considerazioni espressamente richiamate nei documenti citati in premessa.

7) I magistrati degli uffici giudiziari di Milano, in applicazione della risoluzione del C.S.M. indicata in premessa, si impegnano a contribuire ad una generale azione di informazione e sensibilizzazione della collettività sui temi della violenza di genere e domestica. A tal fine, anche per verificare l'efficacia degli impegni assunti con il presente protocollo, si stabilisce di fissare riunioni permanenti mediamente ogni sei mesi.

Milano, 18 febbraio 2020


Il Presidente del Tribunale ordinario di Milano

Roberto Bichi



Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano

Maria Carla Gatto



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

X Francesco Greco



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

Ciro Cascone